



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

**DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DEI BENI CULTURALI**

U.prot DSA – DEC – 2009 – 0000432 del 07/05/2009

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 35, comma 2 ter, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008 n.4;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttive 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, legge 123/2008;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società West Energy S.p.A., con sede in Pisogne (BS) via Milano, in data 23 marzo 2002, con nota acquisita al prot.n.3552/VIA/A.O.13.B del 27 marzo 2002, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002, e relativa al progetto della Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe da ubicare nel Comune di Loreo (RO);

VISTA la documentazione trasmessa con l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e tutte le integrazioni ed i chiarimenti forniti dalla Società West Energy S.p.A. in corso di istruttoria;

VISTO che:

- la Società proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa il giorno 24.06.2002 sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Messaggero", "Il Giorno" e "Il Gazzettino";
- tali annunci sono stati rinnovati a seguito della presentazione di documentazione integrativa in data 12.05.2003 sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Gazzettino"; in data 14.09.2004 sui quotidiani "Il Giornale" "Il Gazzettino"; in data 27.08.2006 sul quotidiano "Il Gazzettino" ed in data 28.08.2006 sul quotidiano "Il Giornale";

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 230 espresso in data 22.01.2009 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS; parere che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Veneto con DGR n.1094 del 20 giugno 2006 e la successiva DGR n.1921 del 26 giugno 2007, con cui la Regione conferma il precedente parere positivo che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali n DG-PAAC-2455 del 19.02.2009 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che per le zone speciali di conservazione tutelate a livello comunitario localizzate in un raggio di 10 Km dalla centrale:

- SIC dune di Donada e Contarina IT3270003;
- SIC dune di Rosolina e Volto IT3270004;
- SIC dune fossili di Ariano Polesine IT3270005;
- SIC Fiume Po: tratto terminale e delta veneto IT3270017;
- ZPS Vallona di Loreo IT3270021;
- ZPS Delta del Po IT3270023;
- SIC Bosco Nordio IT3250032;

è stata effettuata una valutazione di incidenza; i risultati ottenuti per i siti più prossimi alla centrale, considerati i più significativi, non hanno evidenziato *"alcun effetto sulla vegetazione o sulle caratteristiche dei terreni e non permettono neppure un inquinamento specifico da parte di specie spiccatamente nitrofile o danni alla componente faunistica"*;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, le seguenti osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che sono state considerate, unitamente alle controdeduzioni presentate dalla West Energy S.p.A., ai fini della definizione del procedimento:

- Comune di Cavarzere, lettera del 12/10/2004, prot.n.13814;
- Comune di Adria, lettera del 06/10/2004, prot.n.21945;
- Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, lettera del 18/11/2003, prot.n.3350;
- Città di Adria, lettera del 20/06/2003, prot.n.12923;
- Comune di Cavarzere, lettera del 10/06/2003, prot.n.6046/Segr.;
- Comune di Loreo, lettera del 10/06/2003, prot.n.2760;
- Provincia di Rovigo, lettera del 18/03/2003, prot.n.11827.
- Provincia di Rovigo, lettera del 15/09/2006;
- Comune di Cavarzere, lettera del 21/09/2006;
- Coordinamento dei comitati per la difesa dell'ambiente della provincia di Rovigo, di Cona e Cavarzere, lettera del 23/09/2006;
- Democratici di sinistra – Sezione di Cavarzere, lettera del 23/09/2006;
- Comune di Loreo, lettera del 19/09/2006;
- Comitato di Rosolina Mare, lettera del 25/09/2006;



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- Consiglieri Comunali del Comune di Loreo (Berto Barbara e altri), lettera del 25/09/2006;
- Provincia di Rovigo, lettera del 01/09/2006;
- Comune di Loreo, lettera del 27/09/2006;
- Sig. Elmo Stivanello, lettera acquisita in data 19/10/2006;
- Comune di Rosolina, lettera del 24/10/2006;
- Comitato per la difesa della salute e dell'ambiente di Loreo e del Comitato per la tutela della salute, dell'ambiente e delle attività economiche di Rosolina note acquisite in data 18/12/2006 e 19/12/2006 del 12/12/2006 con allegate 996 schede di raccolta firme di cittadini privati,
- Comune di Loreo, lettera del 15/01/2007;
- note del 01.02.2007, pervenute per conoscenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei seguenti imprenditori turistici del Delta del Po: Agenzia Adriatico, Agenzia Ponte s.a.s., Agenzia Pineta, Agenzia La Veneta, Villaggio turistico Rosapineta Sud, Agenzia Euroexpress, Agenzia Sole, Agenzia Delta Mare, Agenzia Italia s.a.s., Adriatic coast viaggi e vacanze, Agenzia Affari Atlante, Villaggio Club s.r.l., Agenzia Lido, Agenzia Immobiliare Mare Monti, Villaggio Mediterraneo, Adriatico servizi s.r.l., Agenzia Immobiliare La Bussola;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;

DECRETA

giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla società West Energy Spa – con sede in Pisogne (BS), Via Milano – relativo ad una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza elettrica pari a 800 MW localizzata in Comune di Loreo (RO), e relative opere connesse, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni che di seguito si riportano:

Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS

1. Prima dell'inizio lavori dovranno essere completate le eventuali ulteriori opere di bonifica del sito.
2. Durante la fase di cantiere:
 - a. Dovranno essere adottate idonee misure a carattere operativo e gestionale atte a minimizzare il rumore e la produzione di polveri.
 - b. Dovrà essere concordato con ARPAV un piano di gestione rifiuti in cui dovranno essere descritti nel dettaglio i materiali derivati dalla demolizione. Il suddetto piano dovrà essere integrato descrivendo le modalità di smaltimento dei rifiuti, la denominazione delle discariche di destinazione finale, le modalità di riutilizzo dei materiali recuperabili.
3. Dovranno essere adottati sistemi di combustione e di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto, con

l'obiettivo di garantire il valore di 15 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto (tenore di O₂ del 15%) e di non superare il valore di 20 mg/Nm³ per il monossido di carbonio (medie orarie), UHC e VOC = 4ppm per quanto concerne il turbogas. In caso di adozione del sistema De-NO_x SCR, si applica il limite per NH₃ di 5 mg/Nm³. Per la caldaia ausiliaria i valori di emissione non dovranno superare i 150 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e i 100 mg/Nm³ per il monossido di carbonio. Dopo 3 e 6 anni dall'entrata in funzione dell'impianto dovrà essere valutata la possibilità di ridurre ulteriormente la concentrazione di NO_x rispettivamente a 10 mg/Nm³ ed a 5 mg/Nm³. Qualora tecnicamente possibile, la Regione potrà ridurre i tempi di applicazione della riduzione delle emissioni;

4. Il progetto esecutivo dovrà contenere:

- a. Un progetto dei manufatti edilizi e tecnologici (e dell'impianto in generale) che, utilizzando anche tecniche di modellazione tridimensionale, permetta una attenta valutazione degli inserimenti paesaggistici dell'opera che, per la sua natura e per le proprie caratteristiche dimensionali e di layout industriale, deve trovare dei caratteri ottimali di qualità architettonica e di inserimento nel paesaggio di riferimento. Tale progettualità deve portare ad un'attenzione sistematica alla qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture e dei rivestimenti e delle cromie, anche in fase notturna, tendendo alla minimizzazione dell'inquinamento luminoso, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie delle parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale di alta qualità architettonica, unitario curato e composto. Tale progetto dovrà altresì prevedere all'interno del progetto degli spazi aperti a copertura impermeabile la realizzazione di vasche di raccolta e/o di trattamento delle acque di prima pioggia.
- b. Un sistema di monitoraggio delle emissioni al camino così come previsto dal D.M. 21/12/1995, che includa altresì SO₂ e PM_{2,5}. Il rilevamento del PM_{2,5} è finalizzato a fornire le informazioni necessarie ad ARPAV per l'adeguamento alla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008, pubblicata sulla GUCE del 01/06/2008, relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". (in attesa di indicazioni da CT VIA-VAS) I segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo, da concordare con le medesime Autorità, che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.
- c. Un progetto di sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto con esemplari delle specie da impiantare ex novo, che dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e l'efficacia immediata delle mitigazioni ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi, garantendo, altresì, le caratteristiche evolutive del nuovo sistema vegetazionale. La qualità paesaggistico-architettonica delle soluzioni planialtimetriche di progetto ed i sestri di impianto delle specifiche quinte arboree dovrà essere finalizzato all'inserimento paesaggistico del complesso verificato dai principali percorsi percettivi. Inoltre, andranno impiegate specie idonee per interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive, coperture diffuse fascinate ecc) ai fini del consolidamento di particolari punti di





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

vulnerabilità; ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si farà ricorso all' approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone (Si faccia riferimento al manuale ANPA- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - e Comitato per la Lotta alla Siccità e Desertificazione di cui al DPCM 26.9.97, GU n. 43 del 21.2.98 "Propagazione per Seme di Alberi ed Arbusti della Flora Mediterranea" – Roma 2001 e al capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero Ambiente).

- d. Un programma di monitoraggio e manutenzione dell'impianto delle specie ai fini dell'effetto-barriera e d'inserimento paesaggistico dovrà essere redatto in parallelo al progetto di sistemazione a verde al fine di ottimizzare e controllare le caratteristiche evolutive degli impianti vegetazionali; la manutenzione dovrà comprendere le cure colturali atte a garantire il buon esito degli impianti, fino al completo affrancamento della vegetazione (irrigazione di soccorso, ripristino delle fallanze, potature e sfalci delle infestanti, eventuali trattamenti diserbanti e antiparassitari con uso esclusivo di sostanze a bassa persistenza e tossicità, ogni altro intervento che si renda necessario per il buon esito degli interventi). Il monitoraggio e le cure colturali dovranno comunque essere ripetuti con frequenze idonee per tutta la durata dell'esercizio della centrale.
- e. Uno studio idrologico-idraulico che riduca ulteriormente, anche a seguito della previsione di idonee misure di mitigazione, il rischio idraulico per i fabbricati e gli impianti, in relazione ad eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale. Il medesimo studio deve anche accertare che la realizzazione di quanto previsto dal progetto non determini un incremento del rischio idraulico nel territorio circostante. Tale studio dovrà essere validato e valutato dall'Autorità di Bacino competente.
- f. Una proposta progettuale dettagliata del teleriscaldamento e di ipotesi di teleraffreddamento per i territori dei Comuni limitrofi l'impianto, nelle aree tecnicamente raggiungibili a costi economicamente accettabili di Loreo, Rosolina e Donada di Porto Viro, con uno studio specifico che permetta la valutazione quantitativa del miglioramento della qualità dell'aria ottenibile nelle aree urbanizzate. La realizzazione del teleriscaldamento è da prevedersi a carico del proponente fino agli allacci delle singole utenze. In collaborazione con i Comuni interessati, il proponente dovrà identificare inoltre ulteriori contributi per facilitare il finanziamento degli allacci delle utenze stesse. Tale progetto dovrà essere realizzato prima dell'entrata in funzione dell'impianto, qualora i Comuni lo autorizzino. Si dovrà altresì poter garantire l'allaccio al teleriscaldamento delle nuove urbanizzazioni, centri commerciali ed insediamenti industriali limitrofi l'impianto
- g. Un progetto per l'eventuale utilizzo dell'acqua calda demineralizzata reflua. Tale acqua sarà messa gratuitamente a disposizione, al perimetro dell'impianto, dei soggetti interessati.
- h. Un progetto per la sequestrazione geologica della CO₂ che includa anche l'aspetto economico. Tale studio dovrà essere realizzato in via sperimentale, per una frazione della CO₂ emessa dall'impianto, entro i primi tre anni dalla messa in esercizio dello stesso ed i risultati comunicati al MATTM. Il proponente dovrà dare seguito alla realizzazione del progetto, fermi restando gli adempimenti di legge inclusi quelli relativi alla VIA.

5. Dovranno essere attuati i seguenti monitoraggi e sistemi di gestione ambientale:
- a. Monitoraggio della qualità dell'aria: la società proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano, concordato con la Regione Veneto e sottoposto a verifica di ottemperanza, per il monitoraggio della qualità dell'aria, da effettuarsi secondo i criteri del DM 60/02. Tale piano dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto e zolfo e delle polveri fini (PM10 e PM2,5), con oneri a carico del proponente, anche per quanto riguarda eventuale strumentazione da acquisire. Il rilevamento del PM2,5 è finalizzato a fornire le informazioni necessarie ad ARPAV per l'adeguamento alla succitata Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008, in cui vengono definiti valori obiettivo al 2010 e valori limite al 2015 di $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Fermi restando gli accordi con la Regione Veneto, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità gestionali, tecniche ed economiche che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti. In caso di superamenti dei limiti di legge la Regione ha facoltà di includere l'impianto in oggetto tra quelli che possono essere parzialmente o completamente fermati, qualora sia dimostrato che la riduzione nelle emissioni, ottenibile da tali azioni, comporti una riduzione nelle immissioni nelle aree dei superamenti, per unità di energia prodotta, più grande rispetto al fermo di altri impianti.
 - b. Monitoraggio del rumore: dovranno essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali.
6. Il proponente dovrà rendere operativa una rete di biomonitoraggio integrato avanzato secondo le Linee guida tecniche di MATTM ed ISPRA che includa le aree limitrofe di pregio ambientale, con particolare riguardo ai SIC ed ai parchi, che risultano interessati dalle ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera prodotte dalla CTE in progetto oltre agli abitati dei comuni di Loreo, Rosolina e Porto Viro.
7. Il gestore dell'impianto deve attivarsi per dotarsi di un sistema di gestione ambientale certificato, possibilmente ISO 14000 EMAS, entro e non oltre tre anni dall'avvio dell'attività.
8. Dieci anni prima della cessazione delle attività, il Proponente dovrà far valutare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni Culturali e alla Regione Veneto il piano esecutivo di dismissione dell'impianto. In tale piano dovranno essere



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per il ripristino ambientale e territoriale dell'area. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali si prevede di realizzare gli interventi indicati nel piano.

Raccomandazione:

Dovrà essere utilizzato per quanto possibile il gas naturale proveniente dalla rigassificazione del GNL. In ogni caso si indica che il gas utilizzato dalla centrale mantenga, come obiettivo di qualità escluse le condizioni di emergenza, concentrazioni di Zolfo totale inferiori a 1-10 mg/Nm³ e di Mercurio totale inferiori a 0.1-1 µg/Nm³. L'applicabilità dei limiti inferiori dovrà essere analizzata in fase di progetto esecutivo e dimostrata alla fine dei primi 3 anni di funzionamento dell'impianto.

9 Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- A) Tutti gli scavi per le reti idriche e i sottoservizi, serbatoi e le fondazioni dei nuovi edifici e dei tralicci dell'elettrodotto dovranno essere sottoposti ad assistenza archeologica sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto, con la quale dovranno essere concordate le modalità operative e sulla quale non potranno gravare gli oneri derivanti;
- B) La complessiva riqualificazione dell'area dovrà essere assicurata attraverso la realizzazione di un complesso coerente ed integrato con le valenze paesaggistiche. A tal fine, per quanto attiene alla qualità architettonica e all'inserimento paesaggistico dei nuovi edifici e manufatti industriali previsti dal progetto, anche attraverso procedure selettive fra professionisti qualificati nel settore, dovranno essere definiti preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo i criteri di impostazione del progetto architettonico (concept), integrando in tal senso il progetto tecnico dei manufatti;
- C) Nell'elaborazione del progetto architettonico e della relazione paesaggistica dovranno essere chiariti in particolare i criteri progettuali adottati in relazione caratteri alle caratteristiche del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Dovranno essere altresì esplicitate le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea;
- D) Il progetto architettonico e la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005 dovranno essere prodotti prima della Conferenza di Servizi decisoria al fine del rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica.

10 Prescrizioni della Regione Veneto

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.1921 del 26 giugno 2007, come confermate dalla DGR n. 1921 del 26.06.2007, non recepite nelle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 9 sopra riportate e non in contrasto con le stesse.

11 Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 6, 8,10 provvederà la Regione Veneto.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 1, 3, 4, 5 e 7 provvederà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 9 provvederà il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società West Energy Spa, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Loreo, all'ARPA Veneto; sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

La Società West Energy S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della legge 24.11.2000 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA - VAS, della Regione Veneto e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li,

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

